

ABUSIVO ESERCIZIO PROFESSIONE: ordinanza del Tribunale di Matera

ORDINANZA N. 1499/15 DEL 19.12.2017 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Robert Tenuta, *Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria*

In un procedimento penale avviato nei confronti di un dirigente biologo di un'azienda sanitaria, quest'ultimo è stato indagato per il reato di cui all'art. 348 c.p. (precisamente per presunto abuso dell'esercizio della professione medica, e cioè la prescrizione di diagnosi e cure riguardanti la genetica medica). A seguito delle relative indagini il P.M. ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

Il Giudice delle indagini preliminari ha accolto la richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento, rilevando che dalle indagini è emerso che l'indagato non ha effettuato né visite mediche, né prescrizioni terapeutiche rivolte direttamente ai pazienti, trattandosi di atti che avrebbero costituito esercizio di attività medica.

Dalla documentazione esaminata è risultato che l'indagato, nella sua qualità di responsabile del laboratorio di genetica medica, ha effettuato soltanto attività di consulenza genetica pre test genetico e post test genetico, offrendo la sua collaborazione ai medici che gli avevano chiesto gli opportuni pareri.

Il GIP ha precisato che tale attività non è riservata in modo esclusivo ai laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in genetica medica, ma compete anche ai laureati in biologia con specializzazione in genetica medica o genetica applicata, come si desume dalla normativa in materia, ed in particolare dall'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata il 15 dicembre 2016 dal Garante per la protezione dei dati personali e dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 in materia di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

La Commissione di esperti esterni nominata dalla stessa azienda sanitaria, in ordine alla attività di genetica medica svolta nella sopraindicata azienda sanitaria, ha altresì osservato il GIP, è giunta alle stesse conclusioni, evidenziando che le consulenze genetiche pre e post test genetici sono congrue con l'attività inerente il ruolo di responsabile del laboratorio di genetica.

In forza di tali argomentazioni il GIP ha quindi disposto l'archiviazione del procedimento penale in argomento.